



Le posizioni economiche del personale ATA dopo la sequenza contrattuale prevista all'art. 1 bis del DL n. 3/2014

Chi beneficia delle posizioni economiche

L'art. 50 del CCNL 2006/2009 stabilisce che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C, allegata al CCNL, può usufruire di una delle posizioni economiche (1° e 2°) finalizzate alla valorizzazione professionale.

In base a questa previsione contrattuale è stato stabilito all'inizio un contingente provinciale, in base al quale attribuire un certo numero di posizioni economiche.

L'attribuzione della 1° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria, formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati.

L'attribuzione della 2° posizione economica avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, ma con personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che viene formata previo superamento di una prova selettiva.

In entrambi i casi l'ottenimento della posizione economica (beneficio economico e giuridico) avviene solo dopo il superamento del corso di formazione.

L'attribuzione di nuove posizioni economiche avviene di anno in anno per surroga, al momento della cessazione dal servizio di un titolare. Questo vuol dire che ogni qualvolta un dipendente ATA con posizione economica va in pensione, ne subentra un altro (surroga), in posizione utile in graduatoria, che va in formazione.

I contenuti del corso di formazione sono finalizzati all'attuazione delle ulteriori mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni con disabilità e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l'Area B, dei compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.

La seconda posizione economica non può essere cumulata con la prima. Il titolare di questa posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per le supplenze temporanee e alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.

In base all'accordo nazionale, applicativo della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, le competenze allo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, da attribuire al personale beneficiario della posizione economica, sono determinate con la contrattazione d'Istituto, nell'ambito della definizione generale dell'organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale.

Cosa è accaduto alle posizioni economiche ottenute a partire dal 1° settembre 2011

Il Dipartimento Funzione Pubblica, la Ragioneria dello Stato e l'IGOP negano a marzo 2013 (a distanza di ben due anni) la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria all'ipotesi di accordo del 12 maggio 2011, sottoscritto fra MIUR e sindacati, riguardante le posizioni economiche del personale ATA. Di conseguenza, viene negato il riconoscimento del beneficio economico ai lavoratori ATA che ne erano titolari dal 2011, a causa della normativa, in base alla quale il trattamento economico complessivo, compreso quello accessorio, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (art. 9, comma 1 e 21 ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, nonché art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs 150/2009).

L'effetto di questa mancata certificazione si ripercuote sulla legittimità del pagamento delle posizioni economiche, ottenute e già percepite dai lavoratori dopo l'ipotesi di accordo del maggio 2011; quindi, a partire dal 1° settembre 2011 cessa il beneficio economico a tutto il personale che l'aveva ottenuto a partire da quella data.

Inoltre, a causa della medesima normativa, sono state bloccate anche quelle future.

Riepilogo

- Dopo la comunicazione sulla mancata certificazione, il MIUR, a seguito della nostra proclamazione dello stato di agitazione, presenta per ben due volte un emendamento ad hoc, al DL 104/2013 e alla Legge di Stabilità 2014, in modo da non consentire l'applicazione del DL 78/10 (Legge Tremonti) che, secondo il MEF, non permetteva il riconoscimento del beneficio economico. Entrambe gli emendamenti vengono bocciati;
- il MEF, a dicembre 2013, comunica di voler procedere, a partire dalla mensilità di gennaio 2014, al recupero forzoso delle somme già percepite dal 1 settembre 2011, intervenendo pesantemente sui diritti acquisiti dei lavoratori, avendo essi già svolto (e svolgendo) un lavoro aggiuntivo a beneficio del funzionamento della scuola;
- il MEF, a gennaio 2014, prima procede al recupero dal cedolino unico delle somme percepite dal 1^o settembre 2011 poi, a seguito dell'annuncio del Governo dell'emanazione di un provvedimento ad hoc, sospende tale restituzione, ma continua a fare la trattenuta dallo stipendio. Il Miur, in accordo col MEF, mantiene comunque ferma la sospensione dei benefici a partire del 1^o settembre 2013;
- la FLC CGIL, dopo la mancata emanazione del provvedimento annunciato e il fallimento delle procedure di conciliazione col Ministero, proclama lo stato di agitazione del personale ATA e lo **sciopero con astensione dalle attività aggiuntive (dal 21 febbraio al 22 marzo 2014)** per raggiungere il pieno ripristino delle posizioni economiche secondo le previsioni contrattuali.
- Vengono contestualmente attivate anche le procedure legali per i ricorsi da parte della FLC CGIL;
- grazie alla mobilitazione e allo sciopero indetto dalla FLC CGIL viene presentato un emendamento al DL 3 del 23 gennaio 2014, poi convertito in legge n. 41 del 19 marzo, in materia di automatismi stipendiali che salva le posizioni economiche ottenute a partire dal 1^o settembre 2011 fino ad agosto 2014, a seguito di apposita sequenza contrattuale. Le somme (38,87 milioni di euro) per garantire la copertura finanziaria del beneficio economico vengono prelevate dai fondi per l'autonomia scolastica previsti dalla legge 440/97;
- il MIUR emana ad aprile 2014 l'atto d'indirizzo che dà il via all'apposita sequenza contrattuale, prevista dall'art. 1 bis del DL 3/2013, da effettuarsi entro il 30 giugno 2014 all'Aran;
- l'11 giugno 2014 viene sottoscritta all'Aran l'ipotesi di CCNL per il riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale.

1. Tabella riepilogativa delle diverse situazioni profilatesi a gennaio 2014:

1. caso	1° e 2° posizione economica ottenuta a partire da settembre 2011	già pagate dalle RTS. Viene chiesto il recupero delle somme percepite.
2. caso	1° e 2° posizione economica ottenuta a partire da settembre 2011	alcune RTS non le hanno ancora pagate.
3. caso	1° posizione economica ottenuta prima di settembre 2011 e inglobata nella 2 ^a , ottenuta dopo settembre 2011	già pagate dalle RTS. Viene chiesto il recupero delle somme percepite sia per la 1° che per la 2° posizione. A marzo 2014, dopo la sospensione del recupero, il MEF sistema l'anomalia e regolarizza il beneficio economico, restituendo la 1° posizione economica a coloro che si erano visti decurtare, oltre alla 2° posizione (ottenuta da settembre 2011), anche la 1° ottenuta antecedentemente. Non vengono restituite, invece, le posizioni economiche agli assistenti amministrativi che sostituiscono i Dsga, a causa della

		norma introdotta dalla Legge Stabilità 2013, la quale prevede che vengano detratte le somme corrisposte per la 1° e 2° posizione economica, in quanto l'indennità per funzioni superiori già remunererebbe e valorizzerebbe le ulteriori responsabilità assunte dall'assistente facente funzioni. Per questo occorre presentare ricorso (vedere la sentenza del Tribunale di Bergamo).
--	--	--

Gli effetti dell'Accordo all'Aran

L'accordo all'Aran (www.flcgil.it/@3912821) ha definito la restituzione delle somme percepite tra il 2011/2014 come previsto dal DL 3/2014 e risolto, sotto forma di una tantum, la questione stipendiale, limitatamente al periodo 1^ settembre 2011 – 31 agosto 2014.

Tale beneficio verrà corrisposto per il periodo in cui la posizione economica viene riconosciuta ai soli fini giudici, in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giudica della posizione economica fino al 31 agosto 2014.

In conseguenza, si consente di erogare i compensi per gli incarichi già svolti, sia a chi li ha percepiti solo in parte perché se li è visti sospendere, sia a chi non li ha percepiti affatto.

2. Tabella emolumento lordo dipendente spettante per il periodo dall'attribuzione giuridica della posizione economica al 31 agosto 2014:

Profili	Posizione economica acquisita dall'1/09/2011	Posizione economica acquisita dall'1/09/2012	Posizione economica acquisita dall'1/09/2013
Collaboratori Scolastici – 1° posizione	1.800,00	1.200,00	600,00
Assistenti Amministrativi/Tecnici – 1° posizione	3.600,00	2.400,00	1.200,00
Assistenti Amministrativi/Tecnici – 2° posizione (<u>non</u> in possesso della 1° antecedentemente al 1/09/2011)	5.400,00	3.600,00	1.800,00
Assistenti Amministrativi/Tecnici – 2° posizione (in possesso della 1° antecedentemente al 1/09/2011)	1.800,00	1.200,00	600,00

3. Tabella con gli effetti dell'Accordo nelle diverse situazioni:

1. caso	1° e 2° posizione economica ottenuta a partire da settembre 2011	già pagata dalle RTS e di cui si è proceduto in parte al recupero	viene ripristinata e vengono restituite le somme recuperate dalle decurtazioni mensili fino al 31 agosto 2014.
2. caso	1° e 2° posizione economica ottenuta a partire da settembre 2011	ancora non pagata da alcune RTS	dovranno essere disposti i pagamenti dalle Ragionerie da quando l'ha ottenuta fino al 31 agosto 2014.

L'accordo ha però un'efficacia temporale e le posizioni economiche in questione saranno nuovamente bloccate a partire dal 1° settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014. Il ripristino delle posizioni economiche dovrebbe avvenire dal 1° gennaio 2015, sempre che non venga prorogato ulteriormente il blocco del salario.

La nostra posizione

L'attribuzione delle posizioni economiche non è un automatismo stipendiale, ma una procedura di valorizzazione delle risorse umane prevista dal Contratto ed è legata al superamento di un percorso formativo, finalizzato all'assunzione di ulteriori prestazioni e responsabilità.

Inoltre, le risorse per il loro pagamento derivano da fondi contrattuali pagati dagli stessi lavoratori, con somme già destinate e accantonate.

La FLC CGIL si è battuta per il mantenimento di quelle attuali, ma intende ripristinare anche quelle future, a partire dal 1° settembre 2014, poiché senza queste posizioni organizzative essenziali la scuola non può funzionare; ciò perché le ripercussioni sull'organizzazione scolastica sono notevoli, basti pensare ai compiti legati al soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali per l'alunno, all'accresciuta assistenza agli alunni con disabilità e alla sostituzione del DSGA da parte degli assistenti amministrativi.

Inoltre, queste posizioni non riguardano solo la retribuzione, ma servono alla professionalità e alla valorizzazione del personale ATA, che ha necessità di essere continuamente formato per affrontare le complessità del proprio lavoro.